



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Majorana – Fascitelli”

Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia

Tel. 0865/414128 – 414284

sito web: <https://www.isismajoranafascitelli.edu.it>

e-mail: isis01200r@pec.istruzione.it; isis01200r@istruzione.it



ISIS "MAJORANA - FASCITELLI"
ISERNIA
Prot. 0009884 del 17/11/2025
IV (Uscita)

Ai Genitori e agli alunni delle classi IV e V
tramite posta elettronica

Al DSGA

Alla Segreteria Didattica

Al sito WEB

Bacheca RE

Categoria “Esami di Maturità 2025-2026”

OGGETTO: Esami di maturità per l'anno scolastico 2025/2026 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione per i candidati interni.

Con nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del M.I.M. allegata -prot. n. 74346 del 10-11-2025- sono stati stabiliti i termini e le modalità di partecipazione all'esame di maturità, come ridenominato dall'art. 1, cc. 1 e 2, del D.L. 127/2025, convertito con modificazioni dalla L. 164/2025 – per l'anno scolastico 2025/2026. Si forniscono di seguito le indicazioni **destinate ai soli candidati interni.**

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE

A) CANDIDATI INTERNI DELL'ULTIMO ANNO

I candidati interni dovranno consegnare in Segreteria, **entro il 12 dicembre 2025**, l'opportuno **modulo predisposto, compilato e corredato di:**

1. **ATTESTAZIONE relativa al versamento della tassa di esame di € 12,09 da effettuare sul C/C n. 1016** (da ritirare c/o l'ufficio postale) intestato a:

"AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE" - Causale: Tassa Esame di Maturità a.s. 2025/2026;

oppure

attraverso **bonifico bancario**: intestato a:

"AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE" - IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016- Causale: Tassa Esame di Maturità a.s. 2025/2026.

Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 (vedi fac simile allegato) utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.

Il codice tributo da indicare è: **TSC3 denominato “Tasse scolastiche – esame”**

Per tale tassa è previsto l'esoneroⁱ per merito e per limiti di reddito. Si precisa che il mancato pagamento della tassa d'esame, senza aver diritto all'esonero, comporta l'esclusione dallo stesso esame;

2. **DIPLOMA ORIGINALE di Licenza Conclusiva del I Ciclo d'Istruzione.**

B) CANDIDATI INTERNI DEL PENULTIMO ANNO

La succitata nota prevede il **2 febbraio 2026** quale termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente Scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito (candidati interni).

Tanto premesso, per tali studenti il modulo per la domanda di partecipazione potrà essere richiesto in segreteria didattica entro il 20 dicembre prossimo per consentire alla scuola di informare l'Ufficio Scolastico Provinciale nei termini previsti. Il pagamento delle tasse è disciplinato come per i candidati dell'ultimo anno. Anche in questo caso le domande, compilate e complete di ricevuta di versamento, saranno consegnate direttamente in segreteria didattica.

CRITERI DI AMMISSIONE

ALUNNI DELL'ULTIMA CLASSE – CANDIDATI INTERNI

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi direttamente a sostenere l'esame di maturità in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

ALUNNI DELLA PENULTIMA CLASSE

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d.lgs. 62/2017, sono ammessi all'esame di maturità, a domanda, per abbreviazione per merito, gli alunni della penultima classe che abbiano riportato nello scrutinio finale non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e non meno di otto decimi nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

La C.M. n. 20 del 4/3/2011, concernente la "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009", ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.

La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 – nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

La citata C.M. n. 20/2011 prevede una opportuna conoscenza da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti, sulla base del relativo orario annuale personalizzato e del limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei Docenti sono state esplicitate con nota interna prot. n. 7921/V-4 del 27-09-2025.

Sulla bacheca del Registro elettronico sono disponibili:

- Nota M.I.M. prot. n. 74346 del 10-11-2025.
- Modulo richiesta candidato interno.
- Modello F24 per il pagamento della tassa di esame.
- Esempio di compilazione del modello F24 con codici tributo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmelina DI NEZZA

ⁱ Decreto e nota del MIUR, rispettivamente n. 370 del 19/04/2019 e prot. n.13053 del 14/06/2019.

ESONERO per reddito

Hanno diritto all'esonero per motivi economici gli studenti con l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità relativo al proprio nucleo **di importo pari / inferiore a € 20.000,00.**

ESONERO per merito (ai sensi dell'art. 200 della legge 16/04/1994, n. 297)

Hanno diritto all'esonero per merito gli alunni che nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2024/2025 abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a 8/10.

A tal proposito si precisa che il computo della media deve tener conto del voto di tutte le discipline compreso quello del comportamento.

AI FINI DI ENTRAMBI GLI ESONERI È CONDIZIONE INDISPENSABILE AVER RIPORTATO IL VOTO IN COMPORTAMENTO NON INFERIORE A OTTO/DECIMI NELL'A.S. 2024/2025.